



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**

Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 308573/2012 R.G., promossa da:

**TERRA UOMINI E AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**, in persona del legale rappresentante, C.F. 01514380466, oggi in procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Grassi e dall'Avv. Elisabetta Bardelli, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Perugia, Corso Vannucci n. 30;

**ATTORE OPPONENTE**

**BIANCHINI ANGELO SRI (già Impresa Individuale Bianchini Angelo)**, in persona del slegale rappresentante, C.F. 03567430545, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pecorari in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello, Piazza Matteotti n. 2;

**CONVENUTA OPPOSTA**

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni

**Fatto e svolgimento del processo**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2011 emesso dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, in data 18 novembre 2011 in favore di parte opposta, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 48.996,98, oltre interessi moratori e spese.

Riferiva l'opponente che l'ingiunzione veniva emessa sul presupposto del mancato pagamento del residuo importo di € 48.996,98 a fronte dei complessivi € 80.996,98 di cui alla fattura n. 382 del 31 dicembre 2009, emessa a seguito della fornitura e posa in opera presso il cantiere stradale della variante della S.R. 445 della



Garfagnana nell'abitato di Castelnuovo di Garfagnana, in esecuzione del contratto di fornitura e posa in opera Prot. N. 2008/X192B dell'1 ottobre 2008 sottoscritto dalla Impresa Individuale Bianchini Angelo e la V.A. scarl.

Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ad emanare il decreto ingiuntivo in favore di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri. Evidenziava a tal proposito che l'art. 24 dell'accordo prevedeva che le controversie relative alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto dovevano essere decise da un collegio arbitrale.

A dire dell'opponente l'opposta avrebbe dovuto attivare la procedura arbitrale prevista dal contratto anziché adire il giudice ordinario.

Eccepiva inoltre l'incompetenza per territorio del tribunale adito a decidere la presente controversia e conseguentemente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A tal proposito evidenziava che l'art. 19 cpc prevede la competenza del giudice del luogo dove la persona giuridica convenuta ha la sede e considerato che la V.A. scarl e l'opponente hanno la loro sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo sarebbe stato il Tribunale di Lucca. Riteneva che anche applicando l'art. 20 cpc il giudice adito non sarebbe competente territorialmente in quanto il contratto di fornitura e posa in opera era stato firmato in data 1 ottobre 2008 in Montelupo Fiorentino e, in ogni caso, la fornitura e posa in opera di barriere stradali era avvenuta nell'abitato di Castelnuovo di Garfagnana. Deduceva poi che ai sensi dell'art. 1182 quarto comma cc il giudice competente va individuato in base al luogo di adempimento della obbligazione e quindi, a suo dire, sarebbe territorialmente competente il Tribunale di Lucca.

Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva per inesistenza dei crediti nei confronti dell'opponente perché quest'ultima mai aveva avuto alcun rapporto con l'opposta, essendo stato sottoscritto il contratto dalla sola V.A. scarl, società consortile con una propria responsabilità giuridica.

A dire dell'opponente non era dato capire perché avrebbe dovuto pagare un debito contratto da altra società. Chiedeva quindi di essere estromessa dal giudizio.

Riferiva inoltre che il credito non era sussistente e che il decreto ingiuntivo era stato emesso solo a seguito di emissione di fattura che non costituisce prova idonea in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Prova che a dire dell'opponente non sussisteva.



Chiedeva quindi in accoglimento dell'opposizione la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Impresa Individuale Bianchini Angelo la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto.

L'opposta deduceva a proposito dell'eccezione di arbitrato che questa fosse infondata, evidenziando che nessuna controversia era sorta tra V.A. e Bianchini Angelo né in ordine alla interpretazione del contratto, né in ordine alla esecuzione. Riferiva che le opere realizzate dall'opposta erano state approvate da V.A. come risultava dallo stato di avanzamento lavori, nonché dal certificato di pagamento, ottenuto il quale la ditta creditrice nei termini e nei modi previsti aveva emesso la fattura n. 382 del 31 dicembre 2009 di € 80.996,98, a fronte della quale era stato emesso l'opposto decreto ingiuntivo per la residua somma di € 48.996,98.

Deduceva che V.A. aveva riconosciuto il proprio debito e che quindi nella fase esecutiva del contratto non si era profilato alcun contrasto e l'opposta aveva agito in via monitoria per un credito residuo e non contestato. Deduceva inoltre che soggetto legittimato eventualmente ad invocare l'applicazione della clausola compromissoria sarebbe stata V.A. e non l'odierna opponente che come consorziata risponde solidalmente nei confronti del subappaltatore e fornitore, ma non gode di una propria autonomia giuridica nella gestione dei rapporti contrattuali tra il fornitore e la V.A., costituita anche da Terra Uomini e Ambiente.

Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio evidenziava che nel caso di specie fosse applicabile l'art. 1182 terzo comma cc che individua nel domicilio del creditore al tempo della scadenza del credito il forum destinatae solutionis, qualora l'obbligazione abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Quanto alla carenza di legittimazione passiva in capo a Terra, Uomini e Ambiente evidenziava che V.A. era stata costituita dalle società cooperative associate Consorzio Etruria scarl e Terra, Uomini e Ambiente, insieme a De.Mo.Ter. snc, quale strumento operativo finalizzato alla realizzazione dei lavori sopra detti. Evidenziava che le Società consorziate sono solidalmente responsabili con V.A. in forza di specifiche disposizioni normative (art. 37 Codice degli Appalti) e nel caso di specie V.A. aveva agito quale mero strumento operativo delle singole imprese consorziate.

Circa l'infondatezza del credito asserita dall'opponente riferiva che agli atti erano stati depositati, il contratto, la fattura con il sal, il certificato di pagamento ed il fax con il quale V.A. stante il ritardo nel pagamento proponeva a Bianchini Infissi un piano di rientro, riconoscendo il proprio debito.



Esperita tutta l'attività istruttoria con prove documentali all'udienza del 28 marzo 2018 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.

### **Motivi della decisione**

La domanda proposta dall'opponente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata perché la controversia tra le parti non è sorta né in ordine alla interpretazione, né all'esecuzione del contratto. Dalla documentazione in atti risulta che le opere realizzate dall'opposta sono state approvate dall'opponente; circostanza questa che risulta anche dallo stato di avanzamento lavori.

L'opposta ha quindi azionato la procedura monitoria in modo corretto.

Anche l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere rigettata.

Ai sensi dell'art. 1182 terzo comma cpc l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al momento della scadenza. Detta norma va poi coordinata con l'art. 20 cpc il quale stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione. Dalla documentazione in atti non risulta che le parti abbiano derogato a tale principio. Conseguentemente la competenza per territorio a decidere la presente causa è dell'intestato Tribunale.

Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente non è fondata.

Dalla documentazione in atti risulta che la V.A. scarl è stata costituita dalle società cooperative associate Consorzio Etruria scrl e Terra, Uomini e Ambiente, oltre a De.Mo.Ter. snc quale strumento operativo finalizzato alla realizzazione dei lavori relativi alla variante S.R. 445 della Garfagnana all'abitato Castelnuovo Garfagnana. Le Imprese consorziate sono solidalmente responsabili con V.A. Non vi è quindi dubbio che V.A. quale strumento operativo abbia agito per conto e nell'interesse delle singole consorziate.

Giova poi ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria



azionata originariamente, con riferimento alla situazione di fatto esistente. Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Agli atti del procedimento risulta depositato il fax con il quale la V.A. ha proposto alla opposta un piano di rientro relativo alla fattura n. 382 del 31 dicembre 2009 in più rate, riconoscendo in questo modo il proprio debito. Risulta che detto piano di rientro è stato accettato dalla Ditta Bianchini Angelo. Piano di rientro che poi non risulta essere stato onorato, agli atti infatti non risultano documenti che possano fare presumere il contrario. Parte opponente infatti non ha fornito detta prova.

Ne consegue che l'opposizione è infondata e dovrà essere rigettata.

Pertanto il decreto ingiuntivo n. 333/2011 emesso dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, in data 18 novembre 2011, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €48.996,98, oltre interessi moratori e spese, dovrà essere confermato.

Quanto alle spese, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, dovranno essere poste a carico di parte opponente e distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla opposizione R.G. 308573/2012 promossa da Terra Uomini e Ambiente Società Agricola Cooperativa, oggi in procedura di liquidazione del patrimonio, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Ditta Bianchini Angelo srl (già Impresa Individuale Bianchini Angelo) in persona del legale rappresentante, ogni altra eccezione e deduzione disattesa

- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Perugia;
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 333/2011 emesso dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, in data 18 novembre 2011;
- per l'effetto condanna l'opponente al pagamento della somma di € 48.996,98, oltre gli interessi moratori dal dì del dovuto sino al saldo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Bianchini Angelo srl, in persona del legale rappresentante, che liquida, complessivamente, in € 4.835.00 per compenso



professionale, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette da distrarsi a favore dell'Avv. Marcello Pecorari che si è dichiarato antistatario.

Si comunichi.

Perugia 12 ottobre 2019

Il Giudice Onorario

Dott. L.Cecilia Baldesi

